

Allegato "A" all'atto n. 66767/21720

STATUTO

Art. 1

Costituzione.

La "FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA", in seguito denominata "Fondazione", è costituita a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2

Sede.

La Fondazione ha sede legale e operativa presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, attualmente in Padova, Piazza Salvemini n. 2, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 3

Scopi. Attività strumentali, accessorie e connesse.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli Ingegneri e degli studenti in Ingegneria, la promozione della figura professionale dell'Ingegnere anche attraverso la collaborazione e lo sviluppo dei rapporti con Amministrazioni Locali del territorio, Enti Pubblici e Privati, Università, altre fondazioni.

A tal fine, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, potrà:

1. promuovere la formazione professionale e la cultura della qualità delle prestazioni professionali, istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento, aggiornamento ed orientamento della professione, anche avvalendosi di consulenti e docenti esterni;
2. promuovere, realizzare e finanziare, attività culturali, manifestazioni, incontri, convegni e riunioni, nonché seminari di studio nazionali ed internazionali nei campi tecnici, economici, giuridici, tributari per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Università ed altre fondazioni, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
3. promuovere ed organizzare tutti gli eventi ritenuti idonei a sviluppare il contatto fra gli Ingegneri e la società civile, nei settori di attività della Fondazione;
4. promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali, con altre Fondazioni e con Enti Pubblici e Privati;
5. provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale

distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri Enti pubblici e privati;

6. istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di interesse degli ingegneri;

7. organizzare, promuovere, sovvenzionare "Stages" di Ingegneri presso società e/o Enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;

8. promuovere e realizzare iniziative editoriali (con i mezzi ritenuti più idonei, riservandosi i diritti di copyright), pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica;

9. promuovere e finanziare, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali;

10. promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie di interesse per gli Ingegneri;

11. sostenere con propri finanziamenti l'attività di Enti che agiscono nel campo delle ricerche e degli studi in campo tecnico, economico, giuridico e tributario;

12. fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

Le attività e le iniziative di formazione professionale sono garantite a tutti gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi sopra riportati, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Padova e mediante procedure trasparenti, potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze nonché

per ottenere l'affidamento di archivi e materiali storico-culturali per le proprie finalità istituzionali;

d) partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

La Fondazione può essere assistita, su decisione del Consiglio di Amministrazione della stessa, da un Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero massimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'art. 3) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico eleggerà il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri.

Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Essi sono rieleggibili.

La carica è gratuita. In ogni caso, ai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico spetterà il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Direttore; lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica, che non potrà comunque superare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ed a fissare il relativo eventuale compenso. Il Direttore ove nominato avrà funzioni di coordinamento generale delle attività della Fondazione, avrà la responsabilità di predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo annuale, collaborerà alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e ne curerà la gestione dopo che gli stessi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Al Direttore possono essere attribuite procure ad negotia per gli adempimenti amministrativi, tributari e contributivi.

Il Direttore dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla

le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 4

Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti, come indicati al successivo articolo 6;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all' art. 3) del presente Statuto;
- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all' attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione della stessa delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5

Fondo di gestione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- il fondo costituito dai conferimenti effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti, come indicati al successivo articolo 6;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, previste dall' art. 3) del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di membri della fondazione, di sostenitori o di terzi destinati all' attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all' incremento del patrimonio.

Art. 6

Soci Fondatori, Partecipanti e Aderenti

I membri della Fondazione sono soci e si dividono in :

- Fondatore
- Partecipanti
- Aderenti

E' Fondatore l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova. Possono divenire Partecipanti le persone giuridiche e gli Enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che condividano gli scopi di cui al precedente art. 3 del presente Statuto e che contribuiscano al patrimonio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tale categoria di membri della Fondazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. Il Partecipante Fondatore potrà altresì contribuire alle attività della Fondazione mediante contributi al Fondo di Gestione. L'ammissione dei Partecipanti è subordinata all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10.

Possono ottenere la qualifica di Aderenti gli Ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, nonché gli Ingegneri o studenti di Ingegneria, aventi domicilio professionale o residenza nella provincia di Padova, che facciano richiesta di ammissione e che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro al Fondo di Gestione con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione per tale categoria di membri della Fondazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. L'ammissione degli Aderenti è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e costituirà titolo esclusivamente per l'accesso a iniziative e servizi riservati dalla Fondazione agli Aderenti, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10, oltre all'accesso alle altre iniziative.

Art. 7

Organi

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea è composta dal Fondatore, rappresentato dal suo Presidente (o da suo delegato), da un delegato per ogni Partecipante e da tutti gli Aderenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente della Fondazione almeno

una volta l'anno.

Il Presidente della Fondazione riferisce all'Assemblea in merito allo stato ed all'attività della Fondazione.

L'Assemblea formula pareri e proposte nelle materie di attività e competenza della Fondazione. All'Assemblea possono partecipare gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Padova.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, formato da un minimo di undici ad un massimo di diciannove Consiglieri tutti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova. Il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione sarà determinato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Padova.

Il numero minimo di componenti del Consiglio è di undici Consiglieri che verranno scelti e nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova fra gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

Gli ulteriori, eventuali Consiglieri saranno nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova come segue: un rappresentante di ciascun Partecipante, fino a un massimo di sei; un rappresentante degli Aderenti fino al numero massimo degli stessi pari a 500; due rappresentanti degli Aderenti per numero degli stessi superiore a 500. I rappresentanti degli Aderenti saranno individuati dagli stessi mediante elezione secondo i principi della maggioranza con modalità stabilite da apposito regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Padova ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento il mandato conferito ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e di provvedere a nominare il/i sostituto/i.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova e, quindi, la scadenza di quest'ultimo comporta la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ferma restando la proroga dello stesso sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

A parziale deroga di quanto sopra in sede di costituzione della Fondazione il Fondatore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova provvederà con la nomina del Consiglio di Amministrazione anche alla nomina delle suddette cariche nel suo ambito

Ogni carica è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 10

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo;
- b. approva il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione;
- c. determina il trattamento giuridico ed economico dei collaboratori ;
- d. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e. delibera la misura minima di contributo al patrimonio che dovrà essere versato dai Partecipanti all'atto dell'adesione, ai sensi del precedente articolo 6;
- f. delibera la misura minima del contributo annuale al Fondo di Gestione che dovrà essere versato dagli Aderenti ai sensi del precedente articolo 6 nonché i relativi servizi riservati;
- g. approva, a maggioranza di almeno 11/19 dei suoi componenti, le richieste di ammissione alla Fondazione degli Aderenti, ai sensi del precedente articolo 6;
- h. esprime parere, a maggioranza di almeno 11/19 dei suoi componenti, sulle richieste di ammissione alla Fondazione dei Partecipanti ai sensi del precedente articolo 6;
- i. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- j. stabilisce i programmi della Fondazione;
- k. esclusivamente su proposta del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova, delibera le modifiche dello Statuto, a maggioranza di almeno 11/19 (undici/diciannovesimi) dei suoi componenti, purchè si tratti di modifiche compatibili con lo scopo originario della fondazione e fatto sempre salvo il

procedimento previsto dal D.P.R. n. 10 febbraio 2000 n. 361.

- l. nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- m. delibera l'esclusione dei Partecipanti e degli Aderenti ai sensi dell'articolo 15;
- n. delibera lo scioglimento della Fondazione ai sensi dell'articolo 16;
- o. definisce i regolamenti per il funzionamento della stessa comprese le modalità di elezione dei rappresentanti degli Aderenti;
- p. delibera su ogni altra materia prevista dal presente Statuto;
- q. delibera un regolamento interno sulle incompatibilità per le cariche dei consiglieri.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori, anche non consiglieri, per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Art. 11

Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito tramite Posta Elettronica Certificata almeno sette giorni liberi prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo, almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quanto previsto al precedente articolo 10) lettere g), h) e k).

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'art. 10) del presente Statuto.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente o con supporti informatici equivalenti; tali verbali verranno redatti da un Segretario, ed in sua assenza dal Consigliere designato ai sensi dell'art. 10) del presente Statuto, e saranno dallo stesso sottoscritti

unitamente al Presidente della riunione.

Art. 13

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente.

Art. 14

Collegio dei revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da tre membri effettivi. I membri effettivi sono così individuati: un Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, e due Revisori dei Conti, tutti designati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle proroghe di cui all' art. 9 del presente Statuto.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Revisori dei Conti cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Collegio sarà integrato da nuovi Revisori, nominati nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. I nuovi Revisori nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale. Annualmente il Collegio dei Revisori dei Conti riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova sui controlli effettuati, mediante relazione scritta.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell' eventuale Comitato tecnico-scientifico senza diritto di voto e senza rilevare

ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trascritte sull' apposito libro debitamente vidimato inizialmente. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono remunerati secondo le tariffe minime dei Dottori Commercialisti e dei Revisori dei Conti fissate per queste prestazioni.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l' esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 15

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di 11/19 dei suoi componenti l'esclusione di Partecipanti e con la maggioranza semplice l'esclusione di Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto.

I Partecipanti e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento della obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 16

Scioglimento

La Fondazione si estingue quanto lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando il patrimonio è diventato insufficiente o con delibera di scioglimento votata da 11/19 dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I beni residuati dalla liquidazione saranno devoluti ad Enti con fini analoghi a quelli della Fondazione.

Art. 17

Durata

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 18

Decorrenza dell'esercizio

L'esercizio della Fondazione decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Art. 19

Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa, verrà definita mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Padova, in conformità al relativo Regolamento di Arbitrato Nazionale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

L'Organo Arbitrale, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 825 c.p.c.

Art. 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

F.to Fabio Bonfà
F.to Boschetto Pasqualino
F.to Marco Ceschi
F.to Marco Favaretti
F.to Griggio Luigi
F.to Giuliano Marella
F.to Ezio Miozzo
F.to Luca Rinaldini
F.to Lino Sarzo
F.to Giorgio Simioni
F.to Zorzato Pietro
F.to Andrea Ferracin
F.to Pietro Niero
F.to Chiara Zanovello
F.to Gianni Campadello teste
F.to Paola Nappo teste
F.to LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio